

ORIGINALE



COPIA



C.I.S.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI

MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 2

IN DATA 04.02.2009

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 11 DEL 24.04.1997 : PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE.

L'anno *duemilanove* addì *quattro* del mese di *febbraio* alle ore *14.30* nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
ALLOCCO Milena	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RIZZO Concetta	VICE PRESIDENTE	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
BAUDUCCO Enzo	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
FODERA' Roberto	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

PARTECIPANO ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI NICOLA ED IL DIRETTORE CARLA NOVARESI.

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTA LEGALE L'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

CdA N 2 del 04/02/2009

Oggetto: Modifica al regolamento sull'assistenza economica approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n.11 del 24.4.1997: proposta all'Assemblea Consortile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge reg. 1/2004 attuativa della sopracitata 328/2000;

DATO ATTO che l'attuale erogazione di assistenza economica è regolamentata all'interno del Piano Programmatico dei Servizi Socio-assistenziali, la cui ultima stesura è stata approvata dall'Assemblea consortile con atto n.7 del 31.05.1999;

PRESO ATTO degli indirizzi su questo tema specifico dell'Assemblea consortile all'interno della Relazione Previsionale Programmatica allegata al bilancio di previsione 2008/2009/2010,

RITENUTO che gli eventuali contributi economici debbano essere normati ed erogati all'interno di un processo non meramente assistenziale, ma di presa in carico più ampia del cittadino, con specifica attenzione alla prevenzione, alla progettualità, con attenzione al monitoraggio e ai controlli;

DATO ATTO che il C.d.a. alla luce di quanto sopra esposto ha approvato con atto n. 1 del 9 gennaio 2009: una proposta all'Assemblea di deliberazione ad oggetto "Misure di contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale: regolamento attuativo"

DATO ATTO che l'iter procedurale relativo all'approvazione dell'intero documento da parte dell'Assemblea consortile, che prevede le consultazioni da questa ritenute necessarie ed opportune, potrebbe protrarsi nel tempo;

RITENUTO, nelle more della sopracitata procedura, data l'urgenza di adeguare l'attuale normativa limitatamente ai contributi una tantum al fine di rendere più adeguati in particolare motivazioni e controlli, e di garantire un contenimento della spesa, di proporre all'Assemblea l'approvazione di una parziale modifica del vigente regolamento limitatamente alla parte relativa ai contributi straordinari, approvando in sostituzione dei capitoli "Contributi economici integrativi al minimo vitale pag 125 - 126 e contributi straordinari a pag.127 e 128 dell'allegato alla citata deliberazione 7/1999 un nuovo testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; per le motivazioni di cui in premessa, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di proporre all'Assemblea consortile l'approvazione della seguente parziale modifica al vigente regolamento di assistenza economica contenuto nella deliberazione dell'Assemblea consortile n. 7 del 31.5.1999:

-abrogazione dei capitoli: "Contributi economici integrativi al minimo vitale" pag. 125-126 e "contributi straordinari" a pag.127-128 dell'allegato alla citata deliberazione 7/1999
-approvazione in sostituzione dello stesso della allegata bozza parte integrante della presente deliberazione

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000.n.267

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Parere del Direttore del Consorzio: favorevole

Carla NOVARESIO

REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

Parere del Direttore Amm.vo Finanziario: favorevole

Dott. Marco MANOSPERTI

Contributi una tantum per esigenze specifiche

art. 1 (art. 19 delib.cda n.1 del 9.1.2009)– Beneficiari

1 - I *contributi una tantum per esigenze specifiche* mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno. I *Contributi per le esigenze specifiche* possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e si possono erogare per:

1a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, esclusivamente per i minori in carico al servizio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*, eventualmente derogabile su proposta del servizio sociale per minori con provvedimenti giudiziari in corso o tutelati, secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento. Questo contributo non può essere erogato per l'acquisto di prodotti farmaceutici e per il pagamento di altre prestazioni sanitarie;

b) spese per i trasporti essenziali, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale agli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con il Consorzio o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;

c) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale); spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili, a favore di nuclei beneficiari degli interventi illustrati ai Titoli II, III;

d) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli, attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e dei Comuni e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di volontari.

2 - I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito, calcolato ai sensi dell'Art. 3, sia inferiore al Reddito di cui alla Tabella A.

Art.2 (art.20 della delib.cda 1/2009) Modalità di calcolo

- 1 - Gli importi complessivi massimi erogabili sono:
 - a) per i contributi descritti all'art. 21, lettera a) di 800,00 euro annui per ogni minore (lettera a);
 - b) per i contributi descritti all'art. 21, lettera b) di 300,00 euro annui per ogni persona/nucleo, erogabili per un massimo di 3 volte nell'arco di 5 anni;
 - c) per i contributi descritti all'art. 21, lettere c) e d), di 500,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione
 - d) l'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 21, lettere da a) a d) non può superare 1500 euro annui allo stesso nucleo.
2. Per quanto riguarda i contributi di cui all'art. 21, lettere c) e d), qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi (almeno 3) di spesa ai Servizi consortili.
3. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.
4. I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.
5. La non osservanza dei commi 3 e 4 comporta la restituzione del contributo elargito e l'esclusione da ogni forma di contributo per 3 anni.
6. Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.
7. Nel caso di scomposizione del nucleo familiare il beneficio è riconosciuto in quota proporzionata al periodo ed ai componenti il nucleo.

Art. 3 (art. 4 delib. c.d.a.n. 1/2009) – Motivi di esclusione generali

1. In linea generale non possono beneficiare degli interventi definiti in questo regolamento i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - a) percepiscano un reddito superiore al valore di riferimento previsto per ciascun intervento;
 - b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.E' possibile l'accesso ai contributi nel caso in cui la rendita catastale complessiva (100%) dell'immobile adibito ad abitazione principale sia pari o inferiore a 500 €. Se tale abitazione è classificata nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore della rendita catastale attribuita.
Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100% o in stato di non autosufficienza certificato, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono.
La titolarità del diritto di proprietà sull'abitazione, rientrando nei requisiti previsti, non costituisce esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.
 - c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 4 anni precedenti la richiesta di contributo e che, stando all'attuale valutazione di Riviste specializzate, non superi il valore di € 4000. I limiti di immatricolazione e

valore del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento.

d) un componente possieda disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento, di altri fondi, per un valore superiore a 2500 € aumentato di 250 € per ogni ulteriore componente

e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi consortili qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;

- comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;

f) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;

g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale, nell'arco dell'ultimo anno;

h) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato, nell'arco dell'ultimo anno;

i) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo, nell'arco dell'ultimo anno;

j) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e servizi per l'impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento ecc, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;

k) sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dalle Amministrazioni Comunali anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.

l) non aver espletato, nell'arco dell'ultimo anno, le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC, ecc.)

m) in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio è possibile erogare i contributi necessari soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente al servizio sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato).

n) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino.

TABELLA A

REDDITO DI MANTENIMENTO: QUOTE PER PERSONA IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO

	Imp. Pensione INPS	€ 594,64
1 PERSONA		
2° Componente	0,5	
3° Componente	0,3	
4° Componente	0,3	

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 05/02/2009 senza opposizione

Ed è stata contestualmente comunicata ai componenti dell'Assemblea Consortile

IL SEGRETARIO
Mauro PENASSO



il 23/02/2009


DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.02.2009

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO
Mauro PENASSO



il 04.02.2009